

L'ordinamento giuridico dell'Unione Europea è costituito da una pluralità di atti normativi che vengono distinti principalmente in base alla loro portata. Per semplicità, in questa sede ci richiamiamo alla distinzione che si usa fare tra regolamento europeo e direttiva europea : il regolamento ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile negli Stati membri (cioè efficacia diretta senza che vi sia necessità che lo Stato lo recepisca nel proprio ordinamento con apposito atto normativo), la direttiva invece vincola lo Stato membro per quanto riguarda il risultato da raggiungere ma tocca allo Stato decidere in merito alla forma e ai mezzi per rendere efficace il contenuto (e quindi gli obblighi) della direttiva stessa, nei termini temporali stabiliti, nel proprio territorio. Eccezione a quest'ultime sono le direttive self-executing, il cui contenuto è così particolareggiato e vincolante che lo Stato membro non ha libertà di adattamento del contenuto della direttiva stessa sul proprio territorio.

Vi sono inoltre le decisioni che sono obbligatorie in tutti i suoi elementi. Gli Stati membri sono tenuti ad adeguarsi ad essa ma non hanno libertà di scegliere, come nel caso delle direttive, forme e mezzi di recezione, essendo già tutto ciò contemplato nella decisione. Se la decisione si rivolge a singoli individui, è direttamente efficace al pari di un atto amministrativo (ad esempio se la Commissione infligge con una decisione un'ammenda ad un'impresa per violazione delle regole sulla concorrenza, questa è direttamente efficace, salvo il diritto dell'impresa al ricorso in via giurisdizionale al Tribunale UE).